

Regolamento per gli Esami.

Decreti espressi dal Collegio dei Professori nella sua
adunanza del 14 Gennaio 1903.

I. Esami annuali.

Per i corsi biennali si ritiene sufficiente alla fine del primo anno un colloquio fra il Professore e i singoli Studenti, ma senza sanzione definitiva. All'esame finale di questi corsi lo Studente sarà tenuto a rispondere di tutta la materia dei due anni. Per i corsi annuali gli esami si danno alla fine dell'anno.

II. Prove orali e scritte.

Per le scienze giuridiche ed economiche bastano le prove orali; per la contabilità si crede occorra anche la prova scritta; riguardo alle lingue la prova più importante è l'orale, ma sarà opportuna anche

una breve prova scritta.

III^o. Voti per la promozione.

Si ritengono sufficienti per la promozione i $\frac{5}{10}$, come nelle Università Regie.

IV^o. Commissioni d'esami.

Siano composti di tre membri, cioè: del Professore della materia, di un Professore di materia affine, e di un terzo membro estraneo all'Università, scelto dal Consiglio Direttivo fra le personalità più eminenti in quella dottrina. Si ammette pure che la Commissione in via eccezionale sia formata da tre Professori dell'Università.

V^o. Sessioni d'esami.

Siano due: una nella prima metà di Luglio, l'altra nella seconda metà di Ottobre.

VI^o. Obbligo di presentarsi alla prima sessione.

Per le scienze e per le discipline

tecniche lo studente deve presentarsi nella prima sessione, almeno alla metà delle materie d'esame.

VII^e. Sanzioni per chi non si presentasse.

I casi di malattia o di altro legittimo impedimento, possono giustificare lo studente che non si presentasse.

VIII^e. Promovibilità dei riprovati ad un successivo anno di corso.

Si propone:

- a) che lo studente non possa iscriversi ad un anno successivo di corso, e debba perdere l'anno, quando non sia stato approvato in più di due materie.
- b) che lo studente in questo caso debba sostenere alla fine del nuovo anno solo le prove delle materie in cui non era stato approvato.
- c) che però uno studente non passi dal primo al secondo biennio, se non ha superato tutti gli esami del primo.

IX^e. Lingue straniere.

Per quanto riguarda

le lingue:

- a) gli esami saranno annuali;
- b) lo studente che in ambedue le sessioni d'esame venga riprovato in una lingua, dovrà ripetersi il corso, ma senza pregiudizio del corso regolare delle altre materie;
- c) lo studente deve presentarsi nella prima sessione a: gli esami di tutte le lingue a cui è iscritto.

X^e. Esami per gli Uditori.

In questo punto, e cioè se debbano darsi davanti ad una Commissione, o solamente davanti al Professore della materia, l'ora tarda impedisce di venire ad un accordo.